

Avv. Marco LANCIERI

Via Vito Nicola De Nicolò, 7 - BARI

Tel. 080.5581661 - Fax 080.5588142

C. F.: LNC MRC 71E23 L259S

Partita IVA: 0 5 6 6 3 3 9 0 7 2 1

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

SEDE DI LECCE

Ricorso

per l'Ordine Regionale dei Geologi della Puglia (c.f. 93056440725), con sede in Bari, Via Junipero Serra 19, in persona del Presidente del Consiglio dell'Ordine e legale rappresentante *pro tempore*, dott. geol. Alessandro Reina, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Lancieri, in virtù di deliberazione del Consiglio dell'Ordine del 21.6.2013, e di mandato a margine del presente ricorso, con lui elettivamente domiciliato in Lecce, via via Montello 13/A, presso lo studio dell'avv. Francesco Cantobelli [telefax 0805588142; PEC: lancieri.marco@avvocatibari.legalmail.it]

c o n t r o

la Provincia di Lecce, in persona del Presidente della Giunta Provinciale e legale rappresentante *p.t.*,

per l'annullamento,

previa concessione di idonee misure cautelari

- della nota della Provincia di Lecce - Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica - Servizio Pianificazione Territoriale - Ufficio Edilizia Sismica - Difesa del Territorio, prot. n. 41041 del 30.4.2013, ad oggetto "*Pratiche di Edilizia Sismica inerenti ampliamenti in area cimiteriale. Precisazioni*", nonché di tutti gli atti comunque connessi, preordinati o conseguenti, ancorché non conosciuti.

FATTO

Con nota prot. n. 41041 del 30.4.2013, ad oggetto "*Pratiche di Edilizia Sismica inerenti ampliamenti in area cimiteriale. Precisazioni*", la Provincia

C O R I A

PROCURA:

Avv. Marco Lancieri

Io sottoscritto, Dott. Geol. Alessandro Reina, nella qualità di Presidente del Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi per la Puglia (c.f. 93056440725), vi delego a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di cui al presente ricorso dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, con ogni e più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di proporre motivi aggiunti, di rinunciare alla lite, conciliare o transigere la stessa e nominare procuratori e sostituti di udienza, incassare le spese in qualità di distrattari ex art. 93 c.p.c.,
La autorizzo, altresì, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, al trattamento e/o alla conservazione dei dati personali. Ritengo il Suo operato per rato e fermo, senza bisogno di ratifica. Eleggo con Lei domicilio in Lecce. Via Montello 13/A presso lo studio dell'avv. Francesco Cantobelli.



(per autentica)



di Lecce (di seguito, Provincia) ha comunicato ai Responsabili degli Uffici Tecnici dei Comuni della stessa Provincia che “pervengono a questo ufficio numerose richieste di chiarimenti in ordine alla necessità di allegare alla documentazione per il rilascio dell'attestato di deposito di cui agli artt. 65 e 93 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. anche la relazione geologica. Tale obbligo deriva da disposizioni della Regione Puglia e segnatamente dalla D.G.R. nr. 1705 del 19/07/2010 e della Circolare nr. 63622 del 06/07/2010.

L'ufficio scrivente ritiene, in ragione di quanto stabilito ai punti 6.2.1 del D.M. 14/01/2008 (di seguito D.M.) e C6.2.1. della Circolare del C.S.LL.PP. nr. 617/2009 (di seguito, in breve, Circolare), nonché di quanto indicato ai commi 6 e 8 del punto 6.2.2. del suddetto D.M., che si possa operare secondo le indicazioni di seguito riportate.

Affidare la redazione delle indagini per la caratterizzazione e modellazione del sito, nella fattispecie dell'intera area classificata come area cimiteriale, ad un professionista geologo, il quale, nell'accettare l'incarico, dovrà autorizzare l'utilizzo da parte di privati e/o dell'U.T.C. della propria relazione per tutte le attività edilizie da eseguire nell'area cimiteriale oggetto di indagini.

Il provvedimento di incarico conferito dall'Amm.ne, la relazione tecnica e la succitata autorizzazione del professionista, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse, all'ufficio scrivente, tanto al fine di costituire una banca dati finalizzata all'esonero della sottoscrizione da parte del geologo dell'istanza da presentare per il rilascio dell'attestato di deposito, oltre che per consentire di ritenere la stessa (relazione tecnica) valida per tutte le attività edilizie da eseguire nell'area cimiteriale interessata. Nelle istanze per il rilascio dell'attestato di deposito si dovrà fare esplicito riferimento al provvedimento di

incarico dell'Amm.me al geologo ed all'autorizzazione concessa dallo stesso per l'utilizzo della relazione valida per l'area cimiteriale. (...)".

Con la "circolare" appena riportata, dunque, la Provincia ha reso noto di non ritenere necessario che ogni progetto per la realizzazione di opere in area cimiteriale debba essere corredato della relativa relazione geologica, potendo a tal fine utilizzarsi quella acquisita - una volta per tutte - per l'intera area cimiteriale interessata dalle indagini.

L'Ufficio Edilizia Sismica dell'Ente ritiene quindi che gli Uffici Tecnici comunali debbano e possano richiedere che il geologo incaricato di redigere la relazione specialistica di sua pertinenza, all'atto dell'accettazione dell'incarico, contestualmente autorizzi l'utilizzo della stessa da parte del committente – sia esso Pubblico o privato - relativamente a tutte le attività edilizie da eseguirsi nell'area oggetto di indagini, anche *pro futuro*.

A seguito di segnalazioni pervenute dagli iscritti, che hanno evidenziato il carattere lesivo della predetta nota, il 17.6.2013 l'Ordine regionale dei Geologi ha diffidato la Provincia a revocare la "circolare" in oggetto.

Non avendo ricevuto alcun riscontro nel termine indicato, l'Ordine professionale odierno ricorrente, legittimato *ex lege* ai sensi degli artt. 9 L. n. 112/1963 e 4 L. n. 339/1990 ad agire per la tutela degli interessi della categoria professionale degli iscritti al proprio Albo, non può esimersi dall'impugnare l'anzidetta nota "circolare" al fine di ottenerne l'integrale annullamento per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. – VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE: DEGLI ARTT. 65, 83, 93 E 94, DPR 6.6.2001, N. 380; DEI PUNTI 6.1.2, 6.2.1 E 8.4.3 DEL D.M.

14.1.2008; DELLA DGR PUGLIA 3.6.2010, N. 1309, COME RETTIFICATA DALLA DGR 19.7.2010, N. 1705, NONCHÉ DELLA CIRCOLARE DELLA REGIONE PUGLIA 6.7.2010, N. 63622. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO E CARENTE ISTRUTTORIA. ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA.

1.1. - Il regime delle costruzioni nelle zone sismiche è disciplinato in primo luogo dall'art. 83 DPR n. 380/01 (rubricato "*Opere disciplinate e gradi di sismicità*"), in combinato disposto con gli artt. 93 e 94 dello stesso Testo Unico.

Il primo comma del citato art. 83 prevede che "Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata".

Tale normativa tecnica è attualmente contenuta nel D.M. del 14.1.2008, (Normativa tecnica per le costruzioni, d'ora innanzi N.T.C.), il quale ha sancito, in particolare, il principio generale dell'obbligatorietà della redazione della relazione geologica per tutti i casi di progetti di nuove costruzioni, con la sola esclusione degli interventi riconducibili al punto 8.4.3., rubricato "*Riparazione o intervento locale*" (¹).

¹ Tale punto testualmente recita. "*In generale, gli interventi di questo tipo riguarderanno singole La relazione di cui al par. 8.2 che, in questi casi, potrà essere limitata alle sole parti interessate dall'intervento ed a quelle con esse interagenti, dovrà documentare le carenze strutturali riscontrate,*

Più specificamente, al punto 6.1.2. si prevede che “*I risultati dello studio rivolto alla caratterizzazione e modellazione geologica, di cui al §6.2.1. devono essere esposti in una specifica relazione geologica*”; a sua volta, il successivo punto 6.2.1. dispone che i “*Metodi e risultati delle indagini*” concernenti la “*caratterizzazione e la modellazione geologica del sito devono essere esaurientemente esposti e commentati in una relazione geologica*”.

Per pacifica giurisprudenza, “l’acquisizione della relazione geologica non è soggetta a valutazioni discrezionali, in quanto è obbligatoriamente in ciascuna fase della progettazione in zona sismica” (C. Stato, Sez. IV, 22.1.2013, n. 361; cfr. C. Stato, sez. VI, 24.11.2011 n. 6207; TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 5231 del 25.5.2009).

Si tenga presente, al riguardo, che l’intero territorio provinciale di Lecce è classificato come zona sismica 4, ai sensi della DGR n. 153 del 2.3.2004 (in BURP n. 33/2004)

Sulla scorta del suesposto quadro normativo, si evince inequivocabilmente la sussistenza di un principio generale in virtù del quale la redazione della relazione geologica è obbligatoria per tutti i casi di progetti di nuove costruzioni (con la sola ricordata eccezione degli interventi *sub* punto 8.4.3.) e ciò a maggior ragione, laddove si tratti di costruzioni in zona sismica ai sensi degli artt. 83 ss. del T.U. Edilizia.

Ad identiche conclusioni – né potrebbe essere diversamente - perviene anche la Regione Puglia, laddove afferma, con la DGR n. 1309 del 6.6.2010

risolte e/o persistenti, ed indicare le eventuali conseguenti limitazioni all’uso della costruzione”.

(v. allegato tecnico a pag. 18130) – rettificata con DGR n. 1705 del 19.7.2010 - che: *“La redazione delle relazioni geologica e geotecnica, con le relative indagini, è obbligatoria in tutti i casi di nuove costruzioni. La redazione della relazione geologica non è obbligatoria per gli interventi riconducibili al punto 8.4.3 del DM 14.1.2008 ... Ai sensi del DPR 328/01 la competenza della relazione geologica è esclusiva del geologo iscritto all'ordine professionale”*.

La stessa Regione Puglia, con successiva circolare n. 63622 del 6.7.2010, ad oggetto *“DPR n. 380/01 ss.mm.ii. art. 65, 67, 93, 94, 98, 100. Adempimenti afferenti il deposito di progetti di costruzioni in zona sismica. Semplificazione amministrativa”*, ha altresì specificato i *“Contenuti minimi dei progetti strutturali”* (e quindi obbligatori) relativi alle zone sismiche 3 e 4 (cfr. punto 2 e l'Allegato 1, lettere a) e d)), precisando che tra di essi debbono ricomprendersi *“la relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito”* nonché l'asseverazione del progetto da parte del geologo.

Per un'applicazione puntuale dei principi sin qui esposti, si richiama ad es. la nota del Dirigente del Servizio Edilizia Sismica della Provincia B.A.T. del 7.2.2011, avente ad oggetto: *“Precisazioni in merito alla presentazione delle denunce di lavori per deposito sismico e per autorizzazione sismica”*, in cui si evidenzia che: *“a) la redazione della relazione geologica, geotecnica e sulla modellazione sismica sono obbligatorie in tutti i casi di nuove costruzioni; b) la redazione della relazione geologica non è obbligatoria per gli interventi riconducibili al punto 8.4.3. “Riparazione o intervento locale” delle NTC DM 14.01.2008; c) la redazione della*

relazione geotecnica non è obbligatoria per gli interventi di cui al punto b che non prevedono interventi sulle strutture di fondazione o interventi che non modificano il rapporto sulle sollecitazioni tra le stesse e il terreno di sedime”.

1.2. - Tanto premesso ai fini dell'inquadramento normativo, si rivela evidente l'illegittimità delle precisazioni/determinazioni assunte dalla Provincia con la Circolare impugnata.

La Provincia, infatti, in palese violazione delle surrichiamate disposizioni normative, esclude la necessità della redazione di una relazione geologica ogni qualvolta sia necessario realizzare opere in area cimiteriale.

E ciò sull'erroneo rilievo che sia sufficiente la preventiva acquisizione una tantum di una relazione relativa al sito nella sua interezza – per giunta impiegabile senza limiti di tempo (!) – previa espressa liberatoria del geologo che l'ha redatta.

Come dimostrato, invece, la normativa di settore impone che ogni progetto relativo alla costruzione di nuove opere in zona sismica sia corredato da apposita e specifica relazione geologica, da redigersi all'esito di indagini attuali e non risalenti nel tempo (il rapporto è tra l'opera e la relazione, non tra il sito e la relazione!).

Le uniche tassative deroghe a tale principio sono quelle esplicitamente enucleate dal legislatore (NTC del 2008), laddove al contrario nella nota impugnata vi è un generico riferimento agli “*ampliamenti in area cimiteriale*”, senza alcuna distinzione in ordine alla tipologia ed entità di tali opere: ne deriva che l'esonero dall'acquisizione della relazione geologica **finisce per essere del tutto illegittimamente esteso e generalizzato.**

A ciò si aggiunga la grave ed evidente lesione degli interessi e delle prerogative della categoria alla cui rappresentanza l'Ordine ricorrente è preposto *ex lege*, nella misura in cui si individua il momento temporale in cui il geologo dovrebbe uniformarsi a tali prescrizioni in quello dell'accettazione dell'incarico e quindi sin dal principio ossia dal momento costitutivo del rapporto professionale con il committente.

Di qui l'agevole deduzione che se il geologo non dovesse adempiere a tali illegittime prescrizioni, perderebbe l'incarico e la relativa occasione professionale.

Di qui la sussistenza dei vizi epigrafati.

2. – VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE SOTTO ULTERIORE PROFILO: DEGLI ARTT. 65, 83, 93 E 94, DPR 6.6.2001, N. 380; DEI PUNTI 6.1.2, 6.2.1 E 8.4.3 DEL D.M. 14.1.2008; DELLA DGR PUGLIA 3.6.2010, N. 1309, COME RETTIFICATA DALLA DGR 19.7.2010, N. 1705, NONCHÉ DELLA CIRCOLARE DELLA REGIONE PUGLIA 6.7.2010, N. 63622. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO E CARENTE ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ E INGISUTIZIA MANIFESTA SOTTO ULTERIORE PROFILO.

Alla luce di quanto precede, giammai la relazione redatta dal tecnico geologo potrebbe costituire la base per l'esecuzione di tutte le successive attività edilizie, senza peraltro alcun limite o riferimento temporale.

In zona sismica (come nel caso di specie), infatti, la predetta relazione deve necessariamente essere aggiornata, cioè deve caratterizzare i suoli interessati e definirne il relativo "modello geologico" ex art. 6.2.1. delle NTC all'esito di indagini poste in essere in occasione del momento di

riferimento progettuale, dovendosi invero escludere che, nell'esecuzione dei lavori, i tecnici possano fare riferimento ad un precedente studio geologico svolto in una precedente occasione.

In tal senso è l'orientamento unanime della giurisprudenza, secondo cui «l'acquisizione della relazione geologica non è soggetta a valutazioni discrezionali, ma è obbligatoriamente prevista in ciascuna fase della progettazione in zona sismica, anche se a fondamento della progettazione è stato realizzato un pregresso studio geologico, con la conseguenza che la sua mancanza comporta l'illegittimità degli atti» (C. Stato, Sez. IV, 22.1.2013, n. 361; C. Stato, Sez. VI, n. 6207/2011).

Con pronuncia della Sez. VI, 23.9.2009, n. 5666, inoltre, il Consiglio di Stato ha statuito che «(il) vizio di legittimità appare ancor più evidente ove si consideri che l'appellata ha dichiarato di volere utilizzare, per la progettazione oggetto del bando, le relazioni geologiche già acquisite in passato (nella specie risalenti all'anno 1997, ma riproducenti precedenti ancor più lontani nel tempo, in quanto elaborati del 1991, 1992 e 1993), mentre l'obbligo di acquisire specifica e attuale relazione geologica trovava una sua precisa fonte vincolante nella normativa ora richiamata anche per la particolare natura (sismica, ndr) dei luoghi considerati. (...) il legislatore ha inteso vincolare le P.A. al conferimento dell'incarico diretto solo per la relazione geologica, attesa appunto la preminente importanza di quest'ultima, in quanto propedeutica a qualunque progetto (v.art.27 D.P.R. n.554/1999, che dispone quali documenti deve comprendere ogni fase di progettazione, tra essi includendo sempre la relazione geologica); e ciò qualora tale relazione si riferisca a

progettazioni in zona sismica».

Anche per tali ragioni, quindi, la nota merita integrale annullamento.

3. – VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEL PUNTO 6.2.2 DEL D.M. 14.1.2008. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CARENTE ISTRUTTORIA.

Le illegittime determinazioni gravate, per quanto si legge nella nota impugnata, troverebbero a dir dell'Ufficio Edilizia Sismica, fondamento nel DM 14.1.2008, e segnatamente al punto 6.2.2 rubricato "*Indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica*".

Senonchè il predetto punto prevede ai commi 5 e 7 (erroneamente indicati come 6 e 8 nella nota): "*(...) È responsabilità del progettista la definizione del piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica; (...) Nel caso di costruzioni o di interventi di modesta rilevanza, che ricadano in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, la progettazione può essere basata sull'esperienza e sulle conoscenze disponibili, ferma restando la piena responsabilità del progettista su ipotesi e scelte progettuali*".

E' dunque evidente l'inappropriatezza ed inconferenza dell'interpretazione *ex adverso* proposta, atteso che il punto 6.2.2. disciplina la (ben differente!) relazione geotecnica ed il relativo modello, anziché quella geologica, specificamente regolata invece dal precedente punto 6.2.1.

La confusione in cui è incorso l'Ufficio è resa ancor più evidente nella parte finale dell'impugnata circolare, ove si precisa che "la relazione geologica deve essere conforme a quanto disposto ai punti 6.2.2. del D.M. e

C.6.2.2 della Circolare (n. 617/2009) e che rimane nella piena responsabilità del progettista, delle opere strutturali quanto segue: (...)”.

Al contrario, lo si ribadisce, la relazione geologica è disciplinata dai punti 6.2.1. e C. 6.2.1., rispettivamente del DM e della Circolare.

Tale richiamo, dunque, è erroneo e non applicabile al caso di specie: ne consegue l'illegittimità della nota gravata anche sotto tale ulteriore ed autonomo profilo.

4. – VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE SOTTO ULTERIORE PROFILO: DEGLI ARTT. 65, 83, 93 E 94, DPR 6.6.2001, N. 380; DEI PUNTI 6.1.2, 6.2.1 E 8.4.3 DEL D.M. 14.1.2008; DELLA DGR PUGLIA 3.6.2010, N. 1309, COME RETTIFICATA DALLA DGR 19.7.2010, N. 1705, NONCHÉ DELLA CIRCOLARE DELLA REGIONE PUGLIA 6.7.2010, N. 63622. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, CARENTE ISTRUTTORIA SOTTO ULTERIORE PROFILO. ILLOGICITÀ. PERPLESSITÀ. INGIUSTIZIA MANIFESTA. SVIAMENTO.

Parimenti illegittima si rivela la richiesta rivolta al professionista geologo di autorizzare l'utilizzo della propria relazione da parte di privati e/o dell'U.T.C., relativamente a tutte le attività edilizie da eseguirsi nell'area oggetto di indagini e senza alcun limite temporale.

È del tutto evidente, infatti, che, nel corso degli anni, le aree interessate dalle indagini, ubicate in zona sismica, potrebbero subire evoluzioni o mutamenti, tali da rendere non attuale il contenuto della relazione già prodotta.

Il geologo, pertanto, finirebbe con l'assumere per un arco di tempo indeterminato - non essendo presente, si ribadisce, nella nota in oggetto,

alcuna specificazione in merito a tempistiche di sorta - la responsabilità di quanto concluso nel proprio elaborato tempo addietro; e ciò con l'assurda conseguenza di assumere una responsabilità personale *ad libitum* di fronte alla legge, che non ha il minimo fondamento e/o giustificazione.

Tale responsabilità, per giunta, sarebbe ascrivibile a fatti (opere e interventi) di cui lo stesso geologo non avrebbe la benchè minima contezza, e ciò per la semplice ragione che al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo futuro della propria relazione, la Provincia ritiene di poter far seguire quale ulteriore effetto quello dell' "*esonero della sottoscrizione del geologo dell'istanza da presentare per il rilascio dell'attestato di deposito*".

In tal modo, il geologo non ha modo di sapere in che modo e per quali opere in futuro potrà essere utilizzata la propria relazione geologica.

Anche sotto tale profilo la nota è illegittima.

5. – VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 17, 26 E 35, DPR 5.10.2010, N. 207. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, CARENTE ISTRUTTORIA SOTTO ULTERIORE PROFILO.

Si aggiunga, inoltre, che, nella nota impugnata si richiede al professionista geologo di autorizzare l'utilizzo della propria relazione da parte di privati e/o dell'U.T.C., senza dunque distinzione alcuna tra committente pubblico e privato.

Ciò configura un ulteriore profilo di illegittimità, atteso che, nell'ipotesi in cui il committente abbia natura pubblica, ai sensi del DPR 5.10.2010, n. 207, (*«Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,*

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»)), l'acquisizione della relazione geologica è richiesta inderogabilmente in tutte le fasi nelle quali si articola la progettazione, sia in quella preliminare (art. 17), sia in quella definitiva (art. 26) che in quella esecutiva (art. 35).

Di qui la sussistenza dei vizi in epigrafe.

6. – VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE SOTTO ULTERIORE PROFILO: DEGLI ARTT. 65 E 93, DPR 6.6.2001, N. 380; DELLA DGR PUGLIA 3.6.2010, N. 1309, COME RETTIFICATA DALLA DGR 19.7.2010, N. 1705, NONCHÉ DELLA CIRCOLARE DELLA REGIONE PUGLIA 6.7.2010, N. 63622. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, CARENTE ISTRUTTORIA SOTTO ULTERIORE PROFILO.

Come è noto, alla documentazione per il rilascio dell'attestato di deposito di cui agli artt. 65 e 93 DPR n. 380/01 è necessario allegare anche la relazione geologica.

Tale obbligo è previsto dalla DGR n. 1309/2010, rettificata dalla successiva DGR n. 1705/2010, nonché dalla circolare n. 63622 del 6.7.2010, che, all'Allegato 1, ha precisato che i progetti strutturali relativi alle zone sismiche 4 (come nel caso di specie) devono comprendere l'asseverazione del geologo.

Nella nota impugnata si legge che l'autorizzazione richiesta al Geologo dovrà essere trasmessa all'Ufficio Edilizia Sismica della Provincia allo scopo di costituire una banca dati; ciò al fine di ottenere l'esonero della sottoscrizione, da parte del Geologo medesimo, dell'istanza da presentare per il rilascio dell'attestato di deposito.

Orbene, alla luce dell'inequivoco dato letterale delle surrichiamate norme, del tutto illegittimamente la Provincia chiede tale autorizzazione al geologo, atteso che la stessa comporta l'elusione di precisi obblighi stabiliti dalla legge in materia di deposito dei progetti relativi ad opere ubicate nelle zone sismiche.

Per tutti i motivi esposti, dunque, le determinazioni impugnate si rivelano illegittime.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

La fondatezza delle suesposte censure rende manifesto il *fumus boni iuris* che assiste il ricorso.

Sono, poi, di immediata percezione i danni gravi ed irreparabili che la nota impugnata è sin d'ora suscettibile di produrre all'intera categoria professionale rappresentata dall'Ordine ricorrente.

Infatti, l'acquisizione di una relazione geologica *una tantum* per ciascuna area cimiteriale e senza limiti di tempo, causa agli iscritti e allo stesso Ordine ricorrente evidenti pregiudizi sotto due distinti profili.

Per un verso, infatti, verrebbero svilite le competenze e le prerogative professionali della categoria, illegittimamente circoscritte nel modo di cui si è detto e per giunta con l'assunzione di responsabilità giuridiche inaccettabili; per altro verso, **essendosi richiesta l'assunzione di tali (illegittimi) oneri sin dal momento dell'accettazione dell'incarico, si configura un gravissimo pregiudizio professionale, la cui potenziale estensione e capillarità (vista l'ampia portata applicativa della circolare) è tale da rendere praticamente impossibile una sua quantificazione per equivalente.**

Peraltro, l'auspicata concessione della misura cautelare salvaguarderebbe nel contempo l'interesse pubblico, ove si consideri che la nota impugnata, per quanto già esposto, viola le norme dettate in tema di corretta esecuzione di nuove costruzioni in zona sismica.

Di qui l'indispensabilità della tutela cautelare, volta a preservare medio tempore l'utilità della auspicata pronuncia di accoglimento nel merito.

* * * *

Per tutto quanto precede, l'Ordine professionale ricorrente, tramite il sottoscritto difensore,

CHIEDE

che l'Ecc.mo TAR adito voglia annullare, previa concessione di misure cautelari, i provvedimenti impugnati, come in epigrafe indicati, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e competenze di giudizio, ivi specificamente compreso il rimborso del c.u. appositamente versato.

Si producono, ai sensi dell'art. 40 cod. proc. amm., i documenti come da separato indice del fascicolo.

Ai sensi dell'art. 13 co. 6 bis DPR n. 115/02, si dichiara che il presente ricorso sconta il contributo unificato di € 650,00.

Si precisa infine che il presente ricorso viene altresì notificato, per legale scienza, alla Regione Puglia, quale Ente titolare ex lege di fondamentali competenze in materia di edilizia sismica, affinché sia resa edotta delle circostanze quivi rappresentate, anche a fini dell'eventuale adozione delle misure di competenza più opportune con riferimento alla presente fattispecie.

misure di competenza più opportune con riferimento alla presente fattispecie.

Bari, 1 luglio 2013

avv. Marco Lancieri *Pro Lancieri*

RELATA DI NOTIFICA: Io sottoscritto avv. Marco Lancieri, con studio in Bari, Via V. N. De Nicolò 7, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bari, autorizzato alla notificazione in proprio degli atti ex l. n. 53/1994 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari giusta deliberazione in data 2.2.2011, nella qualità di cui in atti, ho notificato il suesteso ricorso a:

1) **Provincia di Lecce**, in persona del Presidente della Giunta Provinciale e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Lecce, Via Umberto I 13, CAP 73100, ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n. 76309881040-1, spedita dall'Ufficio postale di Bari 2 in data pari a quella del timbro postale – Cron. n. 140

avv. Marco Lancieri
Pro Lancieri

TIMBRO DI VIDIMAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE



2) per legale scienza, **Regione Puglia**, in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro 31-33, CAP 70121, ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento n. 76487161143-4, spedita dall'Ufficio postale di Bari 2 in data pari a quella del timbro postale – Cron. n. 141

avv. Marco Lancieri
Pro Lancieri

TIMBRO DI VIDIMAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE

